

tare una qualche riduzione della pena, ma non nella proporzione che piacque di proporre agli onorevoli Daneo e Villa. Io credo, per esempio, che si potrebbe dire così: la pena per i guasti recati alle comunicazioni telefoniche private, sarà in ogni caso ridotta di un sesto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo.

**Daneo.** Il rappresentante del Governo e poi il guardasigilli, potrebbero insegnarmi che il magistrato deve essere la legge vigente, e non si deve, per quanto è possibile, lasciare troppo al suo apprezzamento, perchè l'apprezzamento è sempre umano, anche quando è quello del magistrato. Ora, se è possibile che il danno sia grave anche nell'interruzione di un telefono privato, non è mai possibile che il danno sociale sia equiparato a quello massimo dell'interruzione, per esempio, di tutta una rete telegrafica, di tutta una rete telefonica. Quando la pena per tutto questo massimo di danno, che può esser grave ed avere in certe circostanze anche una incommensurabile importanza, va fino ad una pena di cinque anni di reclusione, secondo il Codice penale, non è concepibile che si possa andare fino a quel massimo di pena pel danno dato ad un telefono privato.

Quindi l'idea della diminuzione di un sesto è una concessione; ma certamente non risponde al concetto della relazione che hanno fra loro la telefonia privata e la telefonia pubblica, le quali, se è permesso (ed è doveroso quando si parla di applicazioni penali) paragonare tra loro il pubblico ed il privato, stanno in una relazione maggiore di quella che sia fra i cinque sestimi e la metà.

Quindi potrei tutto al più concedere che il massimo della pena sia ridotto ad un terzo: e credo che questo sia un limite in cui tutti potranno consentire. Il sesto resterà solamente per dare al magistrato la possibilità di discendervi. Per esempio, in un caso in cui il magistrato avrebbe dato un mese per danno al telefono pubblico, se è stato guastato un palo senza avere interrotto la linea, concedetegli di dare cinque giorni. Quindi per il terzo e il sesto, se potremo metterci d'accordo, vi consento volentieri.

**Presidente.** L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

**Ferraris, ministro di grazia e giustizia.** Mi permetta l'onorevole Daneo di dirgli, relativamente all'articolo 315 del Codice penale, che il concetto del Codice stesso, recentemente sancito, è appunto quello di lasciare al giudice quell'am-

piezza di arbitrio che all'onorevole Daneo non piace di concedergli.

Ora io domando: sarebbe cosa conveniente di stabilire con una legge speciale, come questa, una teoria, una dottrina assolutamente contraria a ciò che è prescritto dal nuovo Codice penale, dopo passato appena un biennio dalla sua applicazione?

L'onorevole deputato Daneo ci dice, che vi è una differenza fra i fili telegrafici, contemplati nell'articolo 315 del Codice penale e i fili telefonici, meramente privati; certo allora la questione potrebbe esser discussa, non per la misura della penalità, non per l'arbitrio o l'apprezzamento che si lascia al giudice, ma perchè si tratterebbe di una materia un poco diversa da quella, che è contemplata dall'articolo 315.

Ma, a me pare che l'articolo 315 non faccia distinzione tra i telegrafi privati ed i pubblici.

**Daneo.** Scusi: legga l'articolo 316.

**Ferraris, ministro di grazia e giustizia.** Mi permetta, altro è il servizio assolutamente privato, altro la facoltà di servirsi anche per gli usi dell'amministrazione pubblica, come si è testè votato coll'articolo 18.

Del resto mi pare che il collega mio, il sottosegretario di Stato per le poste e pei telegrafi, sarebbe disposto a consentire una limitazione in quota, non in cifra. Se questa quota verrà proposta dal sottosegretario di Stato per le poste e pei telegrafi, io, per parte mia, non ho alcuna difficoltà da opporre.

Ho, però, creduto di dover indicare quale sia il fondamento della legge relativamente al caso speciale indicato dall'onorevole preopinante.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo.

**Daneo.** Dal momento che siamo d'accordo, sarebbe inutile una discussione ulteriore.

Però mi consenta, onorevole guardasigilli, di farle notare che io sono conservatore quanto lei, relativamente al Codice penale, anzi più di lei. Secondo il Codice penale, i danni arrecati al telefono, ad uso pubblico, sono pareggiati a quelli arrecati ai telegrafi, e chi reca il danno è punito con un mese di reclusione, a termini dell'articolo 315.

Commissione e Governo, preoccupandosi del danno più grave, hanno voluto rilevare i danni arrecati al telefono privato e pareggiarli a quelli arrecati al telefono di uso pubblico.

Ora, appunto, perchè la questione è recentissima nel vigente Codice penale il legislatore non credè di istituire questo pareggiamento, io ho